

ESERCIZIO 2019		VARIAZIONI
<b>TITOLO</b>	<b>2 - Spese in conto capitale</b>	
<b>MACRO-AGGREGATO</b>	<b>2.05 - Altre spese in conto capitale</b>	3.539.817,05
	di cui al capitolo	
	613950 Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020.	- 3.539.817,05
<b>ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b>		
<b>Dipartimento regionale dell'energia</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente</b>	
<b>TITOLO</b>	<b>2 - Spese in conto capitale</b>	
<b>MACRO-AGGREGATO</b>	<b>2.03 - Contributi agli investimenti</b>	
<b>MISSIONE 9 - PROGRAMMA 9</b>		+ 47.197.560,67
	di cui al capitolo	
	652410 Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020. (cod. U.2.03.01.02.000)	+ 47.197.560,67

## Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 13 febbraio 2018.

BOLOGNA

(2018.7.458)017

## ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 19 febbraio 2018.

**Definizione di criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti.**

## L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, relativo alla disciplina dell'imposta di bollo e s.m.i.;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e s.m.i.;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

Visto il regolamento UE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza

alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento UE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari e, in particolare, le disposizioni relative alla formazione del personale che opera nel settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare, contenute nell'allegato II, capitolo XII;

Visto il regolamento UE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007, di attuazione della direttiva n. 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, che all'art. 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE nn. 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerente il Codice delle leggi antimafia e delle misure di



prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, inerente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013 n. 6, concernente la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. del 5 dicembre 2009 n. 12, e s.m.i.;

Visto il regolamento UE n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l'altro i regolamenti CE n. 854/2004 e n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità del 19 febbraio 2007, come modificato ed integrato dal decreto 31 maggio 2007, concernente linee di indirizzo e procedurali relative ai percorsi formativi degli alimentaristi;

Visto il verbale della seduta del 21 novembre 2017 della Conferenza regionale permanente per la sicurezza alimentare e sanità veterinaria, sottosezione "formazione";

Considerato che il citato regolamento CE n. 852/2004 dispone che gli operatori del settore alimentare devono assicurare che siano rispettati i requisiti della legislazione vigente in materia di programma di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari;

Considerato che la riforma universitaria ha portato alla creazione di nuove figure professionali che hanno titolo ad essere inserite tra il personale docente e che possano essere esentati dall'obbligo formativo di cui al presente decreto;

Considerato che sempre più frequentemente viene richiesta la possibilità di prevedere la formazione a distanza (FAD) in sostituzione di quella residenziale anche per il personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti;

Considerata la necessità di disporre di un elenco regionale di soggetti abilitati alla formazione degli alimentaristi;

Considerato di dover garantire criteri uniformi su tutto il territorio regionale per la formazione del personale addetto alla manipolazione di alimenti, nonché di fornire indicazioni specifiche per il settore della produzione primaria;

Considerato necessario, inoltre, stabilire criteri procedurali semplificati e uniformi nel territorio regionale;

Considerato, altresì, di dovere prevedere norme transitorie per l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti formatori per quanti già in possesso dell'approvazione regionale di cui al D.A. 19 febbraio 2007 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare l'allegato tecnico inerente "Criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti", nonché di dover sostituire il D.A. 19 febbraio 2007, come modificato dal D.A. 31 maggio 2007;

Decreta:

#### Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto, è trascritto, è approvato l'allegato tecnico inerente "Criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti" quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il decreto dell'Assessore regionale per la sanità del 19 febbraio 2007, come modificato ed integrato dal decreto 31 maggio 2007, concernente linee di indirizzo e procedurali relative ai percorsi formativi degli alimentaristi è sostituito dal presente atto dalla data di pubblicazione.

#### Art. 2

Presso il Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico è istituito il Registro regionale dei soggetti per la formazione degli alimentaristi.

I soggetti che intendono erogare l'attività formativa di cui al presente decreto devono richiedere all'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico - l'iscrizione nel Registro regionale per la formazione degli alimentaristi, secondo le modalità e le procedure previste nell'allegato tecnico al presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito *web* dell'Assessorato regionale della salute.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 19 febbraio 2018.

RAZZA



**Criteria e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti.**

## Capitolo 1 - Finalità e campo di applicazione

Il presente documento definisce i criteri generali per garantire livelli uniformi in ambito regionale di formazione del personale addetto alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di sostanze alimentari, d'ora in poi personale alimentarista.

Il primo responsabile della formazione del personale alimentarista che opera all'interno dell'impresa alimentare è l'operatore del settore alimentare, ossia ogni soggetto fisico o giuridico responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, d'ora in poi OSA.

L'OSA, adeguatamente formato ed in possesso di attestato di formazione in corso di validità, assicura un'adeguata formazione del proprio personale alimentarista e ne garantisce il continuo aggiornamento in relazione alle mansioni effettivamente svolte nel rispetto delle indicazioni seguenti.

L'OSA, pertanto, provvede ad individuare tra il proprio personale quello da formare ai sensi del presente documento, il cui operato ha ricadute dirette sulla sicurezza alimentare.

È escluso dall'obbligo formativo il personale che non manipola direttamente prodotti alimentari nonché quello coinvolto nelle operazioni che presentano un rischio microbiologico nullo.

Sono esclusi dall'obbligo formativo previsto dal presente documento i soggetti già in possesso di almeno uno tra i titoli di studio previsti al *capitolo 7 - Criteri per l'individuazione dei formatori*, nonché quelli in possesso del diploma di scuola alberghiera.

L'organizzatore di manifestazioni temporanee, quali sagre, fiere, feste paesane, etc... in cui si effettua preparazione e somministrazione in loco di alimenti o il responsabile delle associazioni culturali, sportive, ricreative e di pubblica assistenza, che svolge saltuariamente e a titolo di volontariato attività alimentari semplici, presso le stesse associazioni, qualora venga coinvolto temporaneamente personale occasionalmente operante in attività rientranti nel campo di applicazione delle presenti linee guida, è tenuto ad identificare un responsabile per gli aspetti di igiene e sicurezza alimentare.

Il responsabile di cui al punto precedente deve essere in possesso dell'attestato di formazione o rientrare in uno dei casi di esclusione di cui al presente capitolo.

Il responsabile di cui sopra deve garantire che il personale occasionalmente coinvolto in attività rientranti nel campo di applicazione del presente documento sia adeguatamente istruito circa le buone prassi igieniche da adottare, con particolare riguardo a:

- igiene personale;
- conservazione degli alimenti,
- pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature.

Le attività riconducibili alla produzione primaria, come definita dall'articolo 3 del regolamento (CE) 178/2002, sono escluse dal campo di applicazione del presente documento, ad eccezione di quelle relative a:

- produzione di latte crudo destinato alla vendita diretta;

- produzione di germogli;
- produzione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi;
- produzione di miele e prodotti dell'apicoltura.

## Capitolo 2 - Soggetti preposti alla erogazione della formazione

Presso il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico è istituito il registro regionale dei soggetti per la formazione degli alimentaristi.

La formazione di cui al presente documento può essere erogata dai seguenti soggetti:

- a) Enti di formazione professionale accreditati e riconosciuti dalla regione;
- b) Associazioni di categoria e/o professionali;
- c) Società o studi professionali;
- d) Operatori del Settore Alimentare, solo per il proprio personale alimentarista.

I soggetti che intendono erogare l'attività formativa di cui al presente documento devono richiedere all'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico l'iscrizione nel registro regionale per la formazione degli alimentaristi.

I soggetti di cui sopra devono dimostrare, inoltre, secondo le procedure fissate al successivo capitolo 8, di possedere almeno i seguenti requisiti:

- competenza nel settore dell'igiene e della sicurezza alimentare e della formazione;
- capacità organizzativa e operativa per l'erogazione della formazione.

## Capitolo 3 - Criteri generali della formazione

Considerato che il livello dell'attività formativa da svolgere deve garantire per tutte le tipologie di attività il rispetto dei criteri previsti dal regolamento 852/2004, la formazione di cui al presente documento deve essere:

- a) continua: deve prevedere l'aggiornamento secondo le scadenze previste, ovvero 3 anni, fatti salvi aggiornamenti più frequenti che si rendano necessari a seguito di intervenute modifiche della normativa alimentare o a seguito degli esiti dell'attività di controllo ufficiale esercitate dalle autorità competenti di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193;
- b) documentata: il suo svolgimento deve essere documentato e certificato da un attestato di formazione rilasciato dal soggetto che eroga la formazione.

## Capitolo 4 - Contenuti e modalità della formazione

La formazione di cui al presente documento deve prevedere elementi attinenti a:

- a) rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici;
- b) igiene personale e corrette prassi per la prevenzione delle malattie trasmissibili con gli alimenti;
- c) obblighi e responsabilità dell'operatore del settore alimentare;
- d) requisiti generali in materia d'igiene;
- e) principi di pulizia e disinfezione degli ambienti e delle attrezzature;
- f) modalità di conservazione degli alimenti;
- g) norme di buona pratica atte ad evitare la presenza di allergeni occulti negli alimenti;
- h) principali norme in materia di sicurezza degli alimenti e sanzioni per le violazioni di tali norme;
- i) tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti;



- j) microrganismi patogeni e meccanismi di contaminazione biologica e chimica degli alimenti;
- k) autocontrollo, nozioni sui prerequisiti (lotta agli infestanti, smaltimento dei rifiuti, gestione dei sottoprodotti di origine animale, etc...);
- l) autocontrollo: nozioni sulle procedure basate sui principi del sistema HACCP;
- m) nozioni di base sugli alimenti contenenti glutine, allergeni e relativa normativa.

L'aggiornamento deve fornire elementi e informazioni su eventuali nuove disposizioni legislative emanate in materia di igiene degli alimenti e ripercorrere il programma già espletato nel precedente corso in modo più approfondito e dettagliato, nonché fornire ulteriori informazioni, elementi e approfondimenti su:

- a) microrganismi patogeni e condizioni che favoriscono o inibiscono la relativa crescita;
- b) corretta conservazione degli alimenti e trattamenti di abbattimento microbico, con particolare riferimento alla catena del freddo e alle corrette temperature di conservazione degli alimenti;
- c) prevenzione delle tossinfezioni alimentari;
- d) piani di autocontrollo basati sul sistema HACCP.

La formazione può essere erogata tramite l'organizzazione di corsi residenziali o a distanza (FAD).

## Capitolo 5 - Criteri per la formazione residenziale

La formazione residenziale prevede:

- a. Un corso di almeno dodici ore, destinato a tutti gli alimentaristi non ancora formati;
- b. un corso di aggiornamento, di almeno sei ore, con cadenza triennale.

Il numero dei partecipanti ai corsi di formazione non deve essere superiore a 30 (trenta) unità.

## Capitolo 6 - Criteri per la formazione a distanza

Al fine di agevolare la formazione del personale alimentarista, sono ammessi corsi di formazione a distanza (FAD) opportunamente e idoneamente documentati.

La FAD include diverse modalità con cui è possibile comunicare con interlocutori localizzati in sedi diverse e che possono partecipare in tempi diversi da quelli in cui opera il formatore.

Nei casi di formazione a distanza è necessario garantire il numero minimo di ore previsto al precedente capitolo 5, nonché una forma di tutoraggio anche tramite *e-mail*, telefono, videoconferenza, etc....

Il test finale per la valutazione di profitto dei corsi erogati in modalità FAD deve comunque svolgersi in modalità residenziale.

## Capitolo 7 - Criteri per l'individuazione dei formatori

I formatori devono essere in possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio:

- a. laurea in medicina e chirurgia, specialistica 46/S e magistrale LM-41;
- b. laurea in medicina veterinaria, specialistica 47/S e magistrale LM-42;
- c. laurea in biologia, specialistica 6/S e magistrale LM-6;
- d. laurea in scienze della nutrizione umana, specialistica 69/S e magistrale LM-61;
- e. lauree in biotecnologie, specialistiche 7/S, 8/S e 9/S e magistrali LM-7, LM-8 e LM-9;



- f. lauree in chimica, specialistiche 14/S, 62/S e 81/S e magistrali LM-13, LM-54 e LM-71;
- g. laurea in chimica e tecnologia farmaceutica;
- h. laurea in farmacia, specialistica 14/S e magistrale LM-13;
- i. lauree in scienze e tecnologie agrarie ed agroalimentari, specialistiche 77/S, 78/S e 79/S e magistrali LM-69, LM-70 e LM-86;
- j. laurea in scienze e tecnologie agrozootecniche, specialistica 79/S e magistrale LM-86;
- k. laurea in scienze e tecnologie alimentari;
- l. laurea in dietistica;
- m. laurea in assistenza sanitaria (DM 2 aprile 2011), classe IV professioni della prevenzione
- n. laurea in scienza e tecnologia delle produzioni animali;
- o. laurea in ingegneria delle industrie alimentari;
- p. laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ovvero le corrispondenti lauree dal vecchio ordinamento di cui al DM 9 luglio 2009 ovvero le corrispondenti lauree di primo livello di cui al DM n. 509/1999 ed al DM n. 270/2004 ovvero i titoli di studio per legge equipollenti a quelli indicati.

Il direttore responsabile del corso, al quale è affidato il controllo e la responsabilità dell'attività formativa, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui al punto precedente, può essere individuato tra i formatori e deve essere in possesso di adeguata esperienza nel campo della formazione (3 anni o almeno 60 ore di docenza).

Alla figura di cui sopra è riservato l'obbligo di accertare che i formatori siano adeguatamente aggiornati sulle materie oggetto di intervento del presente documento.

È necessario che tra il personale docente sia compreso sempre un medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva e un medico veterinario specialista in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, ai quali demandare l'incarico di trattare tutti gli argomenti di relativa competenza.

## Capitolo 8 - Procedura di iscrizione registro regionale per la formazione degli alimentaristi

I soggetti che intendono erogare l'attività formativa di cui al presente documento, devono richiedere all'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico l'iscrizione nel registro regionale per la formazione degli alimentaristi.

L'istanza, in bollo, a firma del responsabile del soggetto richiedente, deve essere indirizzata all'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, come da modello A1 allegato, corredata della seguente documentazione:

- a) Relazione descrittiva del piano formativo riportante almeno:
  - sedi operative e disponibilità di locali adeguati per l'attività formativa;
  - direttore del piano formativo con relativa qualificazione;
  - elenco del personale docente con relativa qualificazione;
  - elenco del personale eventualmente impegnato come tutor;
  - programma, con obiettivi e sviluppo dei contenuti e relative ore dedicate;
  - durata del corso;
  - numero massimo di partecipanti;
  - modalità di registrazione delle presenze;
  - metodi e strumenti didattici;
  - indicazioni sul materiale didattico da utilizzare;
  - criteri e modalità di valutazione di profitto dei partecipanti;
  - In caso di FAD, inoltre, la relazione descrittiva deve riportare, le indicazioni, i requisiti e le certificazioni sulla piattaforma informatica, nonché le credenziali di accesso riservate all'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.



- La piattaforma informatica utilizzata deve garantire, in particolare:
- L'accesso degli utenti tramite credenziali univoche;
  - La registrazione degli accessi degli utenti;
  - La temporizzazione degli accessi degli utenti, in modo da assicurare che l'utente debba ripetere il modulo formativo ogni qualvolta venga raddoppiato il tempo massimo previsto per la fruizione dello stesso;
  - Che la barra di scorrimento dei file video, non possa essere spostata in avanti;
  - Che siano previsti mini-test in itinere, in cui l'ordine delle domande a risposta multipla deve essere casuale per ogni login;
  - Che l'utente debba ripetere il modulo formativo ogni qualvolta il mini-test in itinere non venga superato per tre volte consecutive;
  - Che l'utente debba ripetere l'intero percorso di formazione, qualora l'attività formativa non sia stata conclusa entro 10 giorni dal suo inizio.
- b) Elenco e curricula del direttore del corso e del personale docente;
- c) Autocertificazione antimafia, secondo il modello A2 allegato;
- d) Autocertificazione sull'assenza di conflitto di interessi, secondo il modello A3 allegato;
- e) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto richiedente;
- f) marca da bollo del valore corrente.

L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate in originale o in copia conforme, o inviata tramite PEC. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia e accompagnate da fotocopia di documento di identità del dichiarante.

A seguito della presentazione dell'istanza il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, entro 30 giorni dal ricevimento:

- a) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;
- b) avvia le procedure di verifica, secondo le modalità previste dalla legge, dei requisiti autodichiarati, a norma del D.L.vo 159/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- c) accerta su base documentale il possesso dei requisiti di cui al presente documento per l'iscrizione nel registro regionale dei soggetti per la formazione degli alimentaristi;
- d) richiede integrazioni e/o chiarimenti o iscrive il soggetto richiedente nel registro regionale dei soggetti per la formazione degli alimentaristi, notificandone gli effetti all'interessato;
- e) Aggiorna il registro regionale dei soggetti per la formazione degli alimentaristi, pubblicato online sul sito web dell'Assessorato della Salute.

Qualora il SICEANT (Banca Dati nazionale Antimafia) non si esprima immediatamente, il DASOE procede all'iscrizione condizionata nel registro regionale dei soggetti per la formazione degli alimentaristi entro 30 giorni dalla scadenza del termine (30 giorni) previsto per le procedure di verifica dei requisiti autodichiarati, a norma del D.L.vo 159/2011 e successive modifiche e integrazioni.

L'iscrizione nel registro regionale dei soggetti per la formazione degli alimentaristi permette l'erogazione della formazione su tutto il territorio regionale e può essere sospesa o revocata a seguito di motivate segnalazioni da parte degli organi di controllo ufficiale.

## Capitolo 9 – Variazioni

In caso di variazioni della sede legale, della ragione sociale, della denominazione del soggetto iscritto alla erogazione della formazione o del direttore del corso, il legale rappresentante è tenuto a



darne comunicazione al DASOE tramite PEC, utilizzando il modello A4 allegato, per l'aggiornamento del registro regionale dei soggetti per la formazione degli alimentaristi.

In caso di variazione del legale rappresentante la comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata dalla documentazione prevista ai punti c), d) ed e) di cui al precedente capitolo 8.

In caso di subentro, il rappresentante legale è tenuto a chiedere la voltura del decreto di iscrizione nel registro regionale dei soggetti per la formazione degli alimentaristi.

La relativa, istanza in bollo, a firma del responsabile del soggetto richiedente, deve essere indirizzata all'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, come da modello A5 allegato, corredata della documentazione di cui al precedente capitolo 8.

A seguito della presentazione della relativa istanza, il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, entro 30 giorni dal ricevimento, procederà ad attuare quanto previsto al precedente capitolo 8.

## Capitolo 10 – Programmazione ed attuazione dei corsi di formazione

I soggetti iscritti nel registro regionale per la formazione degli alimentaristi che intendono organizzare un corso di formazione, di tipo residenziale o in modalità FAD, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'ASP territorialmente competente, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di avvio della formazione, secondo il modello A6 allegato, specificando:

- sede del corso o sede operativa se trattasi di modalità FAD, specificando le credenziali di accesso riservate al SIAN per eventuale attività di controllo;
- data e orario di svolgimento dell'attività formativa;
- data di inizio e fine se trattasi della modalità FAD;
- copia della relazione tecnica di cui al precedente capitolo 8;
- elenco dei docenti;
- data e orario di svolgimento del test conclusivo.

Ogni corso deve concludersi con una valutazione di profitto, preventivamente stabilita, che può consistere in un esame finale scritto o nella somministrazione di test finali a risposta aperta o multipla.

Per documentare la partecipazione con profitto ad un corso di formazione ed il superamento della prova finale, deve essere rilasciato un attestato di avvenuta formazione, conforme al modello A7 allegato, riportante almeno le seguenti informazioni:

- a) Soggetto rilasciante e numero di iscrizione nel registro regionale dei soggetti formatori;
- b) N. progressivo dell'attestato;
- c) dati anagrafici dell'alimentarista (cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita);
- d) sede, durata del corso e data dell'esame;
- e) data di scadenza.

L'elenco dei nominativi ai quali è stato rilasciato l'attestato di formazione deve essere trasmesso, in formato pdf ed in formato excel, utilizzando il format conforme al modello A8 allegato, entro 48 ore dalla conclusione della prova finale, al SIAN dell'ASP territorialmente competente, che ne curerà l'archiviazione.

Tutta la documentazione e i registri di presenza di ogni corso realizzato devono essere conservati agli atti a cura del soggetto organizzatore ed esibiti a richiesta agli organi di controllo, per almeno cinque anni dalla data di organizzazione del corso stesso.

Gli attestati rilasciati ai sensi del presente decreto hanno validità su tutto il territorio regionale.

L'attestato di formazione è valido per tre anni dalla data di rilascio e deve essere rinnovato entro 30 giorni dalla sua scadenza.



## Capitolo 11 – Controlli e Sanzioni

I Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) delle AASSPP effettuano controlli a campione sull'esecuzione dei corsi di formazione e degli esami finali.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, nei casi in cui dovessero essere riscontrate difformità o irregolarità nella comunicazione, organizzazione e conduzione dei corsi di formazione e degli esami finali, non adeguatamente giustificate, il SIAN procede alla contestazione dei fatti, dandone immediata informazione all'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

L'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Salute, dopo opportuna valutazione dei fatti documentati e delle memorie difensive, potrà archiviare la segnalazione o procedere alla revoca o alla sospensione da tre a sei mesi dell'iscrizione nel registro regionale dei soggetti per la formazione degli alimentaristi.

Qualora a carico dello stesso soggetto formatore, nei tre anni successivi, vengano accertate violazioni di tutto o parte delle disposizioni previste dal presente documento, l'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Salute procede alla revoca dell'iscrizione nel registro regionale dei soggetti per la formazione degli alimentaristi o all'applicazione del massimo della sospensione.

L'Autorità Competente, nell'ambito dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, verifica la presenza dell'attestato di formazione dell'OSA e del personale alimentarista, la presenza, nel piano di autocontrollo, del Piano annuale della Formazione corredato dalle evidenze documentali degli interventi formativi. Inoltre verifica l'efficacia della formazione dell'OSA e del personale alimentarista tramite interviste al personale e simulazioni pratiche.

1. Nel caso di assenza di formazione dell'OSA o del personale alimentarista, trattandosi di mancanza di requisito generale, previsto dall'art.4, comma 2, Reg. CE 852/2004 in relazione all'allegato II, Cap. XII, si procederà alla contestazione della violazione amministrativa prevista dal D.L.vo 193/2007, con contestuale prescrizione di adeguamento a carico dell'O.S.A. nel massimo di trenta giorni.
2. Nel caso di mancato aggiornamento della formazione dell'OSA o del personale alimentarista, trattandosi di inadeguatezza del requisito generale in materia di sicurezza, si procederà, in prima istanza, ad emettere a carico dell'O.S.A., prescrizione di adeguamento nel massimo di trenta giorni.
3. Nel caso la presenza del personale non formato possa incidere sulla sicurezza alimentare, l'Autorità Competente ne dispone l'immediato allontanamento.

Per quanto non previsto nel presente capitolo si rimanda alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007.

## Capitolo 12 – Norme transitorie

I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto erogano formazione in base alla pregressa normativa regionale, sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2018.

Gli attestati di formazione rilasciati sulla base della pregressa normativa regionale continuano ad avere validità fino alla loro scadenza naturale.

I corsi di formazione in itinere possono essere svolti secondo le modalità già previste dalla pregressa normativa regionale.



**Allegato 1**

*Al Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico  
Servizio 7 Sicurezza Alimentare  
Via Mario Vaccaro,5  
PALERMO*

**Oggetto: Istanza di iscrizione nel registro regionale per la formazione degli alimentaristi.**

Il sottoscritto: Cognome ..... Nome .....  
Luogo di nascita ..... Data di nascita .....  
Cittadinanza ..... Sesso  M  F  
Codice Fiscale .....

Residente a: Comune..... Prov. ....  
Via/piazza..... n. .... CAP .....  
Nella qualità di .....  
 dell'Ente di formazione accreditato e riconosciuto dalla regione;  
 dell'Associazione di categoria e/o professionale;  
 della Società o studio professionale;  
 OSA (solo per il proprio personale alimentarista);

Denominazione: .....  
con sede legale nel comune di ..... prov. ....  
via/piazza..... n. .... CAP .....  
Codice Fiscale ..... partita I.V.A. ....  
e sede operativa nel comune di ..... prov. ....  
via/piazza..... n. .... CAP .....  
PEC .....

**CHIEDE**

l'iscrizione nel registro regionale per la formazione degli alimentaristi, di cui al D.A. n. ....  
Datato ..... in modalità  Residenziale  FAD

A tal fine allega:

- Relazione descrittiva del piano formativo;
- Elenco e curricula del direttore del corso e del personale docente;
- Autocertificazione antimafia;
- Autocertificazione sull'assenza di conflitto di interessi;
- Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- A marca da bollo del valore corrente

Data .....

Firma

Da inviare all'indirizzo PEC:  
dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it



Modello 2 – comunicazione antimafia  
Autocertificazione nei casi di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione**  
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritt\_ (nome e cognome) \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_ data

\_\_\_\_\_ firma leggibile del dichiarante(\*)

**N.B.:** la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

(\*) Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'****(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
 nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 e residente a \_\_\_\_\_  
 in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, in merito alla richiesta relativa al procedimento di:

- Riconoscimento stabilimenti che trattano alimenti di origine animale (Reg. CE 852/2004 Reg. CE 853/2004, D.D.G. 8 aprile 2013)
- Approvazione regionale per l'esecuzione dei corsi di formazione per alimentaristi (Reg. CE 852/2004, D.A. 31 maggio 2007);
- Autorizzazione acque per il consumo umano fuori dall'ambito provinciale (D.L. vo 31/2001, D.A. 2947 del 21 luglio 1999);
- Autorizzazione imbottigliamento e commercializzazione acque minerali (D.L. vo 176/2001, D.L. vo 31/2001);
- Erogazione interventi per la ristorazione collettiva dei celiaci (legge 123/2005);
- Riconoscimento contenuti didattici formazione fitosanitari (D.L. 150/2012, D. Interdipartimentale n. 6402/2014).

**DICHIARA**

che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra il sottoscritto, i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti ed i dirigenti e i dipendenti del servizio 7 Sicurezza Alimentare del Dipartimento ASOE deputati alla trattazione dell'atto.

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

**Modalità di presentazione (art. 38 D.p.r. 445/2000)**

La presente dichiarazione può essere:

- a) firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla
- b) sottoscritta e trasmessa via posta, fax o via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

*Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.*

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

## Allegato 4

Al Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico  
 Servizio 7 Sicurezza Alimentare  
 Via Mario Vaccaro, 5  
PALERMO

Oggetto: **Variazioni sede legale, della ragione sociale, del direttore del corso, della denominazione del soggetto iscritto al Registro Regionale per la formazione degli alimentaristi di cui al D.A.**

Il sottoscritto: Cognome ..... Nome .....  
 Luogo di nascita ..... Data di nascita .....  
 Cittadinanza ..... Sesso  M  F  
 Codice Fiscale .....

Residente a: Comune ..... Prov. ....  
 Via/piazza ..... n. .... CAP .....

Nella qualità di .....

- dell'Ente di formazione accreditato e riconosciuto dalla regione;
- dell'Associazione di categoria e/o professionale;
- della Società o studio professionale;
- OSA (solo per il proprio personale alimentarista);

Denominazione: .....  
 con sede legale nel comune di ..... prov. ....  
 via/piazza ..... n. .... CAP .....

Codice Fiscale ..... partita I.V.A. ....

e sede operativa nel comune di ..... prov. ....  
 via/piazza ..... n. .... CAP .....

PEC .....

Isritto al Registro Regionale per la formazione degli alimentaristi con N. ....

## COMUNICA

La variazione di seguito specificata:

- Denominazione;  
 Nuova denominazione \_\_\_\_\_
- Ragione sociale;  
 Nuova ragione sociale \_\_\_\_\_
- Sede Legale;  
 Nuova sede legale \_\_\_\_\_
- Direttore del corso;  
 Nuovo direttore del corso \_\_\_\_\_

A tal fine, si allega:

- Autocertificazione antimafia;
- Autocertificazione sull'assenza di conflitto di interessi;
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Data .....

Firma

Da inviare all'indirizzo PEC: [dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it)



**Allegato 5**

*Al Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico  
 Servizio 7 Sicurezza Alimentare  
 Via Mario Vaccaro, 5  
 PALERMO*

**Oggetto: Voltura del Decreto di iscrizione al Registro Regionale per la formazione degli alimentaristi di cui al D.A.**

Il sottoscritto: Cognome ..... Nome .....

Luogo di nascita ..... Data di nascita .....

Cittadinanza ..... Sesso  M  F

Codice Fiscale .....

Residente a: Comune..... Prov. ....

Via/piazza.....n..... CAP.....

Nella qualità di .....

Denominazione: .....

con sede legale nel comune di ..... prov. ....

via/piazza..... n. .... CAP .....

Codice Fiscale ..... partita I.V.A. ....

e sede operativa nel comune di ..... prov. ....

via/piazza..... n. .... CAP .....

PEC .....

**CHIEDE**

La voltura del Decreto N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di iscrizione al Registro Regionale per la formazione degli alimentaristi con N....., emesso in favore di:.....

.....

.....

A tal fine allèga:

- Relazione descrittiva del piano formativo;
- Elenco e curricula del direttore del corso e del personale docente;
- Autocertificazione antimafia;
- Autocertificazione sull'assenza di conflitto di interessi;
- Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- Atto notarile o altra documentazione comprovante l'avvenuto subentro;
- A marca da bollo del valore corrente

Data .....

Firma

Da inviare all'indirizzo PEC: [dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it)

## Allegato 6

Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione  
dell'Azienda Sanitaria Provinciale  
di \_\_\_\_\_

Oggetto: **Comunicazione di attivazione di nuovo corso finalizzato alla formazione di alimentaristi di cui al D.A.**

Il sottoscritto: Cognome ..... Nome .....

Luogo di nascita ..... Data di nascita .....

Cittadinanza ..... Sesso  M  F

Codice Fiscale .....

Residente a: Comune..... Prov. ....

Via/piazza..... n. .... CAP .....

Nella qualità di .....

dell'Ente di formazione accreditato e riconosciuto dalla regione;

dell'Associazione di categoria e/o professionale;

della Società o studio professionale;

OSA (solo per il proprio personale alimentarista);

Denominazione: .....

con sede legale nel comune di ..... prov. ....

via/piazza..... n. .... CAP .....

Codice Fiscale ..... partita I.V.A. ....

e sede operativa nel comune di ..... prov. ....

via/piazza..... n. .... CAP .....

PEC .....

Iscritto al Registro Regionale per la formazione degli alimentaristi con N.....

## COMUNICA

L'attivazione di un corso finalizzato alla formazione di alimentaristi in modalità  FAD;  Residenziale;

Sede del corso (indicare sede operativa in caso di FAD)

Comune di ..... prov. ....

via/piazza..... n. .... CAP .....

Date e orario di svolgimento del corso (in caso di FAD indicare data di inizio e fine corso):

Data: \_\_\_\_\_ dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_

Data di svolgimento del test conclusivo \_\_\_\_\_ dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_

A tal fine, si allega:

- Elenco personale docente;
- Direttore Responsabile del corso;
- Copia della relazione descrittiva;
- Credenziali di accesso riservate al SIAN (se trattasi di modalità FAD).

Data .....

Firma



Allegato 7

## DENOMINAZIONE ENTE

ISCRITTO AL N. \_\_\_\_\_ DEL REGISTRO REGIONALE PER LA FORMAZIONE  
DEGLI ALIMENTARISTI

N. ATTESTATO \_\_\_\_\_

Si Attesta che Il Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ha frequentato il corso per alimentarista

tenutosi a \_\_\_\_\_

Dal ..... Al .....

Per una durata di N \_\_\_\_\_ ore, ed ha

SUPERATO CON PROFITTO L'ESAME FINALE

Sostenuto in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il presente attestato è valido a partire dalla data di superamento dell'esame finale  
e mantiene la sua validità fino al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la  
commercializzazione

